

ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

- [Parte 1](#) Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
- [Parte 2](#) Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
- [Parte 3](#) Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

Parte 2
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazionale	Riferimenti	Disponibile in EN (Sì/No)	Dettagli/Osservazioni
010	<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>						<i>(30/12/2022)</i>					
011	Articolo 160, paragrafo 6		Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.		N				
012		Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	2013 90%-80%-50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
013		Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.	2013 80%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
014		Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
015		Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
016		Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)

017		Articolo 493, paragrafo 3, lettera f)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
018		Articolo 493, paragrafo 3, lettera g)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
019		Articolo 493, paragrafo 3, lettera h)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatorie in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
020		Articolo 493, paragrafo 3, lettera i)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.	2013 50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
021		Articolo 493, paragrafo 3, lettera j)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
022		Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
023		Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.		N				
024		Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo		N				
025		Articolo 413, paragrafo 3	Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanziamento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.		N				
026		Articolo 415, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia		N				
027		Articolo 467, paragrafo 2	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE		N/A				
028		Articolo 467, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

045													
046													
047													
048		Articolo 478, paragrafo 3, lettera a)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
049							2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
050							2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
051							2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
052		Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
053							2015 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
054							2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
055							2017 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
056		Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
057							2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
058							2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
059							2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
060		Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).	2014 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
061							2015 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		

062							2016 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
063							2017 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
064		Articolo 479, para- grafo 4		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	2014 (0% a 80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
065							2015 (0% a 60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
066							2016 (0% a 40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
067							2017 (0% a 20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
068		Articolo 480, para- grafo 3		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	2014 (0,2)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
069							2015 (0,4)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
070							2016 (0,6)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
071							2017 (0,8)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
072		Articolo 481, para- grafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento		Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
073							2015 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
074							2016 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
075							2017 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
076		Articolo 481, para- grafo 5			Filtri e deduzioni ag- giuntivi transitori	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.	2014	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Le percentuali applicabili in conformità all'art. 481, par. 1, 3 e 5 sono 80% (2014), 60% (2015), 40% (2016), 20% (2017). La percentuale

077						2015	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	applicabile in conformità all'art. 481, par. 2, 4, e 5 è 0% (2014).
078					2016	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
079					2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
080	Articolo 486, paragrafo 6	Enti creditizi e imprese di investimento	Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
081					2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
082					2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
083					2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
084					2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
085					2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
086					2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
087					2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
088					2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
089					2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
090					2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
091					2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
092					2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
093					2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		

094						2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
095						2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
096					Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
097				2015 (70%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
098				2016 (60%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
099				2017 (50%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
100				2018 (40%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
101				2019 (30%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
102				2020 (20%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
103				2021 (10%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
104		Articolo 495, para- grafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento		Trattamento transito- rio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB	2014 - 2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
105		Articolo 496, para- grafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento		Disposizioni transito- rie per il calcolo dei requisiti di fondi pro- pri per le esposizioni sotto forma di obbli- gazioni garantite	2014 - 2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II	N	

Parte 3
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

	Direttiva 2013/36/UE	Destinatari	Ambito di applicazione	Disposizioni	Informazioni da comunicare	Esercitata (S/N/NA)	Riferimenti	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osservazioni
010	<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>				<i>(30/06/2022)</i>				
020	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	100%	N			
030	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	200%	S	Banca d'Italia Circolare no. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2	N	
040	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)	N/A	N			
050	Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile	N/A	N			